

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2018-101 DEL 23/01/2018

Inserita nel fascicolo: 2018.I/1.3

Centro di Responsabilità: 51 5 0 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

Determinazione n. proposta 2018-PD-181

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA POSSIBILITA'

DI RESTRINGIMENTO DELLE SCALE COMUNI IN EDIFICI PRIVATI

PER INSERIMENTO ASCENSORE



Centro di Responsabilità: 51 5 0 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

Determinazione n. proposta 2018-PD-181

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA POSSIBILITA' DI RESTRINGIMENTO DELLE SCALE COMUNI IN EDIFICI PRIVATI PER INSERIMENTO ASCENSORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

VISTE:

la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio " e s.m.i.;

la Legge Regionale 06 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio"; la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i.;

PREMESSO che il Comune di Parma ha assunto negli anni provvedimenti volti a promuovere azioni che favoriscano l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati al fine di perseguire il benessere dei cittadini, e non solo di quelli affetti da disabilità certificate, inteso nella più ampia accezione della massima fruibilità degli edifici e di espletamento di una normale vita di relazione;

DATO ATTO che l'art. 8.1.10 "Scale" del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 prevede che: "Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala."

RICHIAMATO l'art. 3.2.31 "Disposizioni finali" del Titolo 3, Capo 2, Sezione 2 "Centri storici" del RUE vigente, ed in particolare il comma 7 che prevede che "Negli edifici soggetti a "restauro scientifico" e a "restauro e risanamento conservativo" caratterizzati da elementi tipologici o strutturali nei confronti dei quali non sia possibile attuare interventi di demolizione e in caso di intervento di recupero dei sottotetti a fini abitativi è consentita una deroga del 20% alla larghezza

minima delle scale condominiali e/o interne di nuova costruzione o nel recupero delle scale esistenti";

DATO ATTO dunque che il RUE vigente, al sopra richiamato articolo, già consente per gli edifici soggetti a "restauro scientifico" e a " restauro e risanamento conservativo" in centro storico, per finalità costruttive, la riduzione della larghezza minima della scala comune fino a 96 cm;

RITENUTO di poter estendere tale possibilità di deroga anche a finalità volte alla maggiore e migliore fruizione degli edifici laddove sia necessario adeguare gli stessi alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO che in realtà la conformazione del tessuto del centro storico pone problematiche all'inserimento di ascensori non solo per gli edifici soggetti a "restauro scientifico" e a " restauro e risanamento conservativo" ma anche per gli altri edifici soggetti a "ristrutturazione";

CONSIDERATO altresì che la casistica potrebbe verificarsi anche al di fuori del centro storico per edifici ormai datati, realizzati in anni precedenti all'entrata in vigore della Legge 13/89 e del DM 236/89;

RITENUTO, relativamente alla possibilità di installare un ascensore in un edificio esistente privato di civile abitazione attraverso la riduzione della larghezza della rampa di scale, di chiarire che la larghezza minima della rampa non potrà in ogni caso essere inferiore ai valori previsti dal punto 2.4 del DM 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione", ossia 1,05 m per edifici di altezza antincendio fino a 54 m;

RITENUTO altresì che il suddetto limite alla riduzione della larghezza della scala possa assicurare il rispetto del principio di cui all'art. 6 punto 6.2. del DM 236/89 ossia che "l'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza";

VALUTATO di consentire l'applicazione di quanto sopra espresso esclusivamente ai casi di adeguamento di edifici esistenti, e non agli interventi di nuova costruzione, i quali dovranno obbligatoriamente conformarsi alla norma vigente non esistendo impedimenti a tale conformazione, e limitatamente ai casi in cui sia comprovata dal progettista l'impossibilità tecnica di prevedere l'inserimento dell'ascensore in altra posizione;

RITENUTO inoltre di attuare il seguente indirizzo:

se l'intervento di inserimento dell'ascensore nel vano scala con riduzione della larghezza della scala fino ad un massimo di 1,05 m consente il pieno abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda le questioni condominiali si rimanda alla disciplina delle deliberazioni condominiali:

se l'intervento di inserimento dell'ascensore nel vano scala con riduzione della larghezza della scala fino ad un massimo di 1,05 m non consente il pieno abbattimento delle barriere architettoniche, bensì il semplice miglioramento delle condizioni di accessibilità, per quanto riguarda le questioni condominiali l'intervento potrà essere reso ammissibile solo se deliberato all'unanimità dal condominio;

VISTO il decreto pg n. 241977 del 24/12/2014 con il quale il Sindaco del Comune di Parma ha nominato l'arch. Tiziano Di Bernardo dirigente del Servizio Edilizia Privata, confermato con nota

pg 68476 del 1 aprile 2016, successivamente prorogato da ultimo con provvedimento pg n. 26750 del 29 dicembre 2017;

VISTO l'art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

- 1. di approvare le seguenti linee di indirizzo relative alla possibilità di restringimento delle scale comuni in edifici privati per inserimento ascensori:
 - in caso di edifici esistenti all'entrata in vigore della Legge 13/89 (10/02/1989) qualora sia previsto l'inserimento di un ascensore nel vano scala per dimostrata impossibilità tecnica di collocazione in altra posizione, è possibile restringere la larghezza minima della scala fino a 1,05 m per edifici di altezza antincendio fino a 54 m;
 - se l'intervento di inserimento dell'ascensore nel vano scala con riduzione della larghezza della scala fino ad un massimo di 1,05 m consente il pieno abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda le questioni condominiali si rimanda alla disciplina delle deliberazioni condominiali;
 - se l'intervento di inserimento dell'ascensore nel vano scala con riduzione della larghezza della scala fino ad un massimo di 1,05 m non consente il pieno abbattimento delle barriere architettoniche, bensì il semplice miglioramento delle condizioni di accessibilità, per quanto riguarda le questioni condominiali l'intervento potrà essere reso ammissibile solo se deliberato all'unanimità dal condominio;
- 2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrata.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato (estremi del firmatario in calce alla pagina)